

Concorrenza. Non serve l'iscrizione all'Albo per l'attività in materia di lavoro in libera prestazione

Ai consulenti meno vincoli Ue

Il Consiglio nazionale: vigiliamo sulle competenze dei Ced

Laura Cavestri
MILANO

Non è richiesta l'iscrizione all'Albo per i «soggetti» che, abilitati nel Paese d'origine, esercitano in Italia la consulenza del lavoro in regime di libera prestazione. La misura è contenuta nell'articolo 10, comma 8 del Dl 7/2007 (il Bersani-bis, convertito con la legge 40/07), che ha inserito un comma 6 all'articolo 1 della legge 12/79 che disciplina la professione di consulente del lavoro.

Sulle prospettive collegate a questa misura nessuno si sbilancia. Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro commenta: «La norma della legge 40/2007 è scritta male ed è incomprensibile. Il legislatore ha forse voluto dare una risposta non dovuta alla Corte Ue sul diritto di stabilimento per i Ced esteri. In ogni caso, stiamo vigilando affinché il Governo chiarisca, con circolare ministeriale, gli ambiti di competenza tra consulenti del lavoro e Ced».

Tuttavia la portata "liberaliz-

zatrice" della norma potrebbe andare oltre i Ced. La legge 40/07 stabilisce infatti che «l'iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi». Tra le «predette attività» dell'articolo 1 ci sono non solo calcolo e stampa dei cedolini paga (svolte anche dai Ced «assistiti» da professionisti abilitati). Ma (comma 1) anche gli adempimenti in materia di lavoro che sono curati o direttamente dal datore di lavoro (e dalle associazioni di categoria per le imprese artigiane) o dai professionisti, in primis i consulenti del lavoro, e quindi i dottori commercialisti, i ragionieri e gli avvocati.

Con un successivo intervento il legislatore (articolo 5-ter del Dl 10/07 convertito con legge 46/07) — anche per sanare l'anomalia riconosciuta dalla Corte Ue con la sentenza del 17

ottobre 2002 sulla causa C-79/01 «Payroll» — ha chiarito le regole per i cedolini paga. Si è così confermata la possibilità, anche per i Ced non composti esclusivamente da professionisti, di indirizzarsi al mercato delle aziende fino a 250 addetti.

Un'operazione che «in realtà limita, ma riconosce nero su bianco ai consulenti del lavoro — spiega Fausto Perazzolo Marra (presidente di Assoced) — una serie di esclusive, marcando inequivocabilmente il confine tra attività professionale e amministrativa. Prima i Ced vivevano in un limbo».

Per Fabien Bregat (amministratore delegato di Adp Italia, presidio della multinazionale Adp e "sorella" della mai nata Payroll) «l'armonizzazione del sistema era un chiarimento dovuto dal 2002. La norma — ammette — apre prospettive di business interessanti ma non stravolgerà il mercato. Inoltre, da sempre abbiamo numerosi consulenti "abilitati" tra i dipendenti e studi esterni e autonomi con

Regola comunitaria

I commi 1 e 5-bis dell'articolo 1 della legge 12/79

- «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge» (...) e dagli altri professionisti abilitati [NDR].
- «L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi».

cui operiamo in partnership».

Lo conferma Giovanni Mocchi (Fis-Antex), secondo il quale 200mila cedolini al mese che producono il 60% circa del fatturato aziendale sono solo un aspetto dei servizi all'impresa. «Per ogni necessità di consulenza — spiega — offriamo le competenze di avvocati, fiscalisti e consulenti del lavoro. Ed è difficile immaginare un'entrata massiccia di concorrenza dall'estero. La normativa italiana è talmente articolata e in continua evoluzione che le multinazionali hanno già presidi sul territorio e partnership integrate con studi nazionali».

Infine, «con i software attuali e i servizi integrati — avverte Massimo Pagani (consulente del lavoro iscritto all'Albo e socio di Gesam Spa, in compartecipazione con la multinazionale Data Management) — consulenza professionale, calcolo e stampa sono realtà molto più integrate rispetto al 1979. E il professionista è parte integrante del meccanismo di outsourcing».